

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR").

Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del decreto.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell'art. 25 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 (la lista dei comuni è riportata in allegato alle presenti istruzioni).

ATTENZIONE Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "... sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

ATTENZIONE Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it**. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una *seconda ricevuta* che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta (*seconda ricevuta*) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata.

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC (INI-PEC) contenente l'esito dell'istanza o dell'eventuale rinuncia presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nel proprio Cassetto fiscale. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Le istanze compilate inserendo questa condizione devono essere trasmesse solo a partire dal 25 giugno 2020.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell'art. 25 del decreto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

A tal fine, nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti egl intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (**sia con riferimento al 2019 che al 2020**);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. In tali ca-

si, l'importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile.

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando le corrispondenti caselle, di avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero di avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato** (o cointestato) **al soggetto richiedente**.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (*seconda ricevuta*), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo *Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it*.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

QUADRO A

Questo quadro va compilato solo se il contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000

Si ricorda che in questi casi il modello dell'istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Se l'ammontare del contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.

A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI
EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	Eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012	Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermede, Villa Poma, Ficarolo, Fiesse Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriano, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Bomporto, Camporosso, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda
TOSCANA	Evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze	Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e di San Piero, di Vaglia e di Vicchio
ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA	Eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese	Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Monteleone (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortina (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE) Sub ambito territoriale M.ti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Anagnino (RI); Borbone (RI); Borgo Velino (RI); Castel S. Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Miciigliano (RI); Posta (RI) Sub ambito territoriale AP-FM: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto Marche (AP); Montedivole (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP) Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo N. (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna S. Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); S. Angelo Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC) Area Val Nerina: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggioreale (PG); Polino (TR); Preci (PG); S. Anatolia Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG)
SICILIA	Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018 Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019	Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea Territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari
MOLISE	Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018	Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardafiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecifone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Taverna
LIGURIA	Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018	Zone del comune di Genova individuate con decreti n. 15 del 2018 e n. 18 del 2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 DPCM 4/10/2018